



ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2

Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (VI) - VIIC88000X - c.f. 85001390245
Telefono 0445-401048 fax 0445-401236
VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT - VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icvaldagno2.gov.it



Reg. Contr. n. 8

Valdagno, 05 maggio 2026

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER PROGETTO EDUCATIVO SULL’AFFETTIVITA’

Tra l’Istituto Comprensivo Statale 2 di Valdagno con sede in Valdagno Via Lungo Agno Manzoni n. 17 C.F. n. 85001390245, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana, operante ai fini del presente atto tramite la Segreteria dell’Istituzione scolastica, d’ora innanzi denominata **“Parte committente”**

e

la Dr.ssa Aguiar Gonzalez Maria Agustina, Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il n. 14643, (omissis), d’ora innanzi denominato **“Fornitore del servizio”**

Premesso che

- Si intende avviare un “Progetto di Educazione alle Emozioni, all’Affettività, ai Sentimenti e alle Relazioni” per le Scuole Primarie e per le Scuole Secondarie di 1° grado;
- Considerato che il costo dell’attività è posto a carico del Programma Annuale della scuola;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “*de quo*”, sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti gli Organi Collegiali e non dell’Istituzione scolastica che, conseguente alla proposta, ne hanno perfezionato l’approvazione;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Dr.ssa Aguiar Gonzalez Maria Agustina, accetta, l’esecuzione dell’attività del progetto Educazione all’Affettività “LA SCATOLA DELLE EMOZIONI - EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’, AI SENTIMENTI E ALLE RELAZIONI” PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO, PER L’ A.S. 2025/26”

Articolo 2 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche personalmente.

Parte committente designa, quale Responsabile e Referente, per ogni attività o questione inerente alla esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi, la docente Prof.ssa CATTANEO LUCIA docente della Scuola Secondaria di 1° grado.

Al verificarsi dell'ipotesi di sostituzione da parte del committente del Responsabile - Referente, la stessa dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio per iscritto.

Articolo 3 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

Il presente contratto decorre dal 18 maggio 2026 e si concluderà entro la fine Dell'a.s. 2025/26.

L'attività sarà svolta presso le aule dell'Istituzione Scolastica.

A conclusione dell'attività la Dr.ssa Aguiar Gonzalez Maria Agustina sarà tenuta a produrre un rapporto dettagliato sui risultati, sui contenuti nonché sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attività oggetto del contratto.

La prestazione prevede il seguente monte ore, da attuarsi in orario curricolare:

- 18 ore dedicate agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado,
- 31 ore dedicate agli studenti della Scuola Primaria,
- 6 ore dedicate agli incontri iniziali e conclusivi con i docenti.

In caso di erogazione di fondi da parte del Ministero dell'Istruzione, o su accordo delle Parti, le ore destinate all'assistenza psicologica potranno essere implementate in funzione dei bisogni dell'utenza nel corso dell'Anno Scolastico 2025/26.

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art.1 parte committente verserà alla Dr.ssa Aguiar Gonzalez Maria Agustina, l'importo di € 50,00 all'ora, onnicomprensivi di IVA ed eventuali ritenute e tasse. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato secondo le seguenti modalità: accredito in c/c bancario.

ART. 5 – Tracciabilità

Il Fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il Fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di

risoluzione “*ope legis*” del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della legge n.136/2010.

Articolo 6 - Proprietà e diffusione dei risultati

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo alla Dr.ssa AGUIAR GONZALEZ MARIA AGUSTINA, Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; al Fornitore del servizio è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative e del contenuto delle relazioni da parte del Fornitore del servizio potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

Articolo 7 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell’Istituzione scolastica

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell’utilizzo diretto o della spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell’Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del Fornitore del servizio.

Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le Parti.

Articolo 8 - Recesso unilaterale dal contratto

L’Istituzione scolastica e il Fornitore del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Fornitore del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all’Istituzione scolastica l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Il Fornitore del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 10 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Divieto di assunzione

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

Articolo 12 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "*ut supra*", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Vicenza.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art.5, comma 2, e dell'art. 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte che vi abbia interesse.

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO

LA PARTE FORNITRICE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo

Dr.ssa Aguiar Gonzalez Maria Agustina